



COMUNE DI CARRARA

Sportello Unico delle Imprese
P.zza 2 Giugno, 54033 Carrara

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n°16 del 11/04/03
(DPR 447/98 COME MODIFICATO DAL DPR 440/00)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Vista la domanda presentata in data 21/11/02, prot. gen.le Comune di Carrara 46929 del 22/11/02, prot. 69/02/SUAP, dal Sig. Corsanini Luigi, nato ad Ortonovo (Sp) il 07/02/1940, C.F. CRSLGU40B07G143T, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Impresa "Soc. Cooperativa Consortile Marmo A.R.L.", con sede legale in V. le Galileo Galilei n° 1/a, P.IVA n° 00536240450, con la quale viene richiesta una variante alla C.E. n° 10/99 del 26/01/1999 ed alla autorizzazione unica n° 01 del 10/01/02, per la costruzione di un opificio industriale ad attività non nota in località Avenza, area ex Italiana Coke, V.le Domenico Zaccagna, contraddistinta catastalmente al Fg. 99, map.li 246, 247, 243, 244, 245 (Lotto n° 2);

Vista la comunicazione di avvio di procedimento prot. gen.le 47304 del 25/11/02

Visti gli atti istruttori ed i pareri tecnici comunque denominati acquisiti dall'Ufficio e precisamente:

- parere favorevole del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, espresso nella Seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/11/02, comunicato per le vie brevi;

- parere favorevole Azienda Asl n° 1 di Massa Carrara - GONIP nota prot. n° 84/03/NIP del 09/04/03;

- parere favorevole Comune di Carrara - Settore Assetto del Territorio con nota del 19/12/02; Verificato che l'area oggetto della concessione 10/99 del 26/01/99, originariamente individuata al fg. 99, mappale 221, è stata oggetto nel tempo di alcuni frazionamenti e conseguenti accatastamenti, la cui documentazione è stata acquisita agli atti;

Preso atto che, a seguito di detti frazionamenti ed accatastamenti, l'immobile oggetto della variante, è individuato al fg. 99, mappali n° 246, 247, 243, 244, 245.

Accertato che la Società Cooperativa Consortile Marmo a.r.l. è proprietaria dell'immobile oggetto di intervento.

Vista la Concessione Edilizia n° 10/99 del 26/01/1999.

Vista l'autorizzazione unica n° 01 del 10/01/02

Visto il rinnovo della concessione, provvedimento unico n° 03/02 del 13/03/02.

RITENUTO pertanto di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto ai sensi dell'art. 4 c. 1 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00;

VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento dello sportello unico per le imprese approvato con deliberazione della giunta comunale n. 280 del 26.5.99;

VISTA la nota prot. 4454 del 26.06.01 con cui il dirigente del Settore Assetto del territorio individua le competenze dell'ufficio;

 VISTA la L. 28/01/1977 n. 10 e relative leggi di applicazione;
VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 modificato dall'art. 26/bis della legge 15 gennaio 1980 n. 25;
VISTA la L.R. 14/10/1999 n. 52;
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
VISTO il vigente Piano Strutturale;
VISTO il vigente Regolamento Urbanistico;
VISTO il vigente regolamento Edilizio Comunale;
VISTO il regolamento Comunale di Igiene e Polizia Urbana;
VISTI gli elaborati di progetto allegati alla suddetta istanza ed approvati dagli enti/uffici competenti;

AUTORIZZA

La Società Cooperativa Consortile Marmo A.R.L. con sede legale in V.le Galileo Galilei n° 1/a ad Avenza di Carrara, P. IVA 00536240450, legale rappresentante pro-tempore Sig. Corsanini Luigi in premessa generalizzato, titolare della Concessione n°10/99 del 26/01/99 ad eseguire i lavori di Variante alla Concessione n° 10/99 del 26/01/99 ed alla autorizzazione unica n° 01 del 10/01/02, nell'area distinta catastalmente al fg. 99 mapp. 246,247,243,244,245 (LOTTO n° 2), secondo il progetto costituito da n. 9 tavole che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed alle medesime condizioni della concessione edilizia originaria.

La presente autorizzazione è subordinata al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, determinati in

Urbanizzazione Primaria € 970, 29 (euro novecentosettanta/29) (non dovuti ai sensi della convenzione sottoscritta in data 16/12/99)

Urbanizzazione Secondaria € 818,88 (euro ottocentodiciotto/88)

Contributo costo di costruzione : //

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al soggetto autorizzato di notificare gli estremi dell'autorizzazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Qualora nell'esecuzione delle opere incorrano rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, prima dell'inizio dei lavori è necessario ottemperare a tutte le incombenze prescritte dal D.Lgs.15.8.1991 n° 277.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente autorizzazione non sono state attuate strutture in cemento armato.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori rimangono quelli previsti dal rinnovo, autorizzazione n° 03/02 del 13/03/02.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali

L'autorizzazione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio degli stessi.

Il termine per completare le opere può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del soggetto autorizzato, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimata.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il soggetto autorizzato deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

Al momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

L'autorizzazione è, in ogni caso, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività si potrà far ricorso alla procedura di cui all'art. 9 del DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, ferma restando la normativa in materia di cantieri e impianti tecnici;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/99 e successive modifiche. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Imprese.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Carrara li, 11.04.03



Il Responsabile dello Sportello Unico
Dott. Guirardo Vitale

ALLEGATI:

n. 1 copia elaborati grafici debitamente vistati.

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Carrara li 10.01.03
h f

Il soggetto autorizzato



COMUNE DI CARRARA

Sportello Unico delle Imprese
P.zza 2 Giugno, 54033 Carrara

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n°16 del 11/04/03 (DPR 447/98 COME MODIFICATO DAL DPR 440/00)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Vista la domanda presentata in data 21/11/02, prot. gen.le Comune di Carrara 46929 del 22/11/02, prot. 69/02/SUAP, dal Sig. Corsanini Luigi, nato ad Ortonovo (Sp) il 07/02/1940, C.F. CRSLGU40B07G143T, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Impresa "Soc. Cooperativa Consortile Marmo A.R.L.", con sede legale in V. le Galileo Galilei n° 1/a, P.IVA n° 00536240450, con la quale viene richiesta una variante alla C.E. n° 10/99 del 26/01/1999 ed alla autorizzazione unica n° 01 del 10/01/02, per la costruzione di un opificio industriale ad attività non nota in località Avenza, area ex Italiana Coke, V.le Domenico Zaccagna, contraddistinta catastalmente al Fg.99, map.li 246, 247, 243, 244, 245 (Lotto n° 2);

Vista la comunicazione di avvio di procedimento prot. gen.le 47304 del 25/11/02

Visti gli atti istruttori ed i pareri tecnici comunque denominati acquisiti dall'Ufficio e precisamente:

- parere favorevole del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, espresso nella Seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/11/02, comunicato per le vie brevi;

- parere favorevole Azienda Asl n° 1 di Massa Carrara - GONIP nota prot. n° 84/03/NIP del 09/04/03;

- parere favorevole Comune di Carrara - Settore Assetto del Territorio con nota del 19/12/02; Verificato che l'area oggetto della concessione 10/99 del 26/01/99, originariamente individuata al fg.99, mappale 221, è stata oggetto nel tempo di alcuni frazionamenti e conseguenti accatastamenti, la cui documentazione è stata acquisita agli atti;

Preso atto che, a seguito di detti frazionamenti ed accatastamenti, l'immobile oggetto della variante, è individuato al fg. 99, mappali n° 246, 247, 243, 244, 245.

Accertato che la Società Cooperativa Consortile Marmo a.r.l. è proprietaria dell'immobile oggetto di intervento.

Vista la Concessione Edilizia n° 10/99 del 26/01/1999.

Vista l'autorizzazione unica n° 01 del 10/01/02

Visto il rinnovo della concessione, provvedimento unico n° 03/02 del 13/03/02.

RITENUTO pertanto di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto ai sensi dell'art. 4 c. 1 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00;

VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento dello sportello unico per le imprese approvato con deliberazione della giunta comunale n. 280 del 26.5.99;

VISTA la nota prot. 4454 del 26.06.01 con cui il dirigente del Settore Assetto del territorio individua le competenze dell'ufficio;



VISTA la L. 28/01/1977 n. 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 modificato dall'art. 26/bis della legge 15 gennaio 1980 n. 25;

VISTA la L.R. 14/10/1999 n. 52;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

VISTO il vigente Piano Strutturale;

VISTO il vigente Regolamento Urbanistico;

VISTO il vigente regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il regolamento Comunale di Igiene e Polizia Urbana;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla suddetta istanza ed approvati dagli enti/uffici competenti;

AUTORIZZA

La Società Cooperativa Consortile Marmo A.R.L. con sede legale in V.le Galileo Galilei n° 1/a ad Avenza di Carrara, P. IVA 00536240450, legale rappresentante pro-tempore Sig. Corsanini Luigi in premessa generalizzata, titolare della Concessione n°10/99 del 26/01/99 ad eseguire i lavori di Variante alla Concessione n° 10/99 del 26/01/99 ed alla autorizzazione unica n° 01 del 10/01/02, nell'area distinta catastalmente al fg. 99 mapp. 246,247,243,244,245 (LOTTO n° 2), secondo il progetto costituito da n. 9 tavole che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed alle medesime condizioni della concessione edilizia originaria.

La presente autorizzazione è subordinata al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, determinati in

Urbanizzazione Primaria € 970, 29 (euro novecentosettanta/29) (non dovuti ai sensi della convenzione sottoscritta in data 16/12/99)

Urbanizzazione Secondaria € 818,88 (euro ottocentodiciotto/88)

Contributo costo di costruzione : //

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al soggetto autorizzato di notificare gli estremi dell'autorizzazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Qualora nell'esecuzione delle opere incorrano rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, prima dell'inizio dei lavori è necessario ottemperare a tutte le incombenze prescritte dal D.Lgs.15.8.1991 n° 277.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente autorizzazione non sono state attuate strutture in cemento armato.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori rimangono quelli previsti dal rinnovo, autorizzazione n° 03/02 del 13/03/02.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali

L'autorizzazione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio degli stessi.

Il termine per completare le opere può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del soggetto autorizzato, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimata.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il soggetto autorizzato deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

Al momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

L'autorizzazione è, in ogni caso, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività si potrà far ricorso alla procedura di cui all'art. 9 del DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, ferma restando la normativa in materia di cantieri e impianti tecnici;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/99 e successive modifiche. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Imprese.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Carrara li, 11.04.03



Il Responsabile dello Sportello Unico
Dott. Guirardo Vitale

ALLEGATI:

n. 1 copia elaborati grafici debitamente vistati.

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Carrara li 10.01.03
w f 3

Il soggetto autorizzato
